



COMUNE DI ROSASCO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DELLA

R.S.A. CENTRO APERTO
“A. CHIESA VISCONTI”

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/10/2021

SOMMARIO

PREAMBOLO

Articolo	1	Servizi erogati
Articolo	2	Tipologia degli ospiti
Articolo	3	Domanda di ammissione
Articolo	4	Accettazione delle domande
Articolo	5	Liste d'attesa
Articolo	6	Ingresso in struttura
Articolo	7	Rappresentanza delle famiglie degli ospiti
Articolo	8	Custodia valori
Articolo	9	Retta
Articolo	10	Ingresso posticipato
Articolo	11	Assenze
Articolo	12	Dimissioni volontarie
Articolo	13	Allontanamento dell'ospite
Articolo	14	Decesso dell'ospite
Articolo	15	Commissione di vigilanza sulla struttura

NORME INTERNE

Articoli da 1 a 15

PREAMBOLO

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Centro Aperto A. Chiesa- Visconti “ è stata realizzata con il contributo della comunità di Rosasco e il munifico impegno economico della casata Visconti di Saliceto nelle persone del conte Galeazzo e della contessa Luisa Morelli di Popolo, nonché a seguito della successione testamentaria del cavalier Agostino Chiesa, figlio di questa comunità.

La casa di riposo sorge sull’area su cui sorgevano la “Certosina”, residenza per vecchi lavoratori di Casa Visconti e gli asili voluti dalla nobile casata: l’ “Asilo lattanti” e l’“Asilo primi passi”.

Grazie alla conservazione del patrimonio iniziale operata dall’Opera pia Visconti e, successivamente dall’Ente Comunale di Assistenza, quest’ultima amministrazione ha potuto, con il contributo dell’eredità Chiesa, realizzare la prima parte del “Centro Aperto Agostino Chiesa – Visconti” inaugurato nell’anno 1976.

Nell’anno 1996 l’Amministrazione comunale ha dato inizio alle opere di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile e all’adeguamento dei servizi di personale.

Tali opere sono state ultimate nel corso dell’anno 2004 con il completamento dell’edificio, completamente arredato e con l’adeguamento dei servizi di assistenza agli “standard” di personale richiesti dalla Regione Lombardia.

Il “Centro aperto Agostino Chiesa – Visconti”, con i suoi servizi per gli ospiti residenti e per gli utenti non residenti nella struttura, costituisce in questo momento l’insostituibile fonte di servizi di utilità sociale destinati a tutte le persone che necessitano di aiuto e rappresenta la testimonianza del rispetto della comunità di Rosasco verso le così dette “fasce deboli”, siano esse composte da anziani che da giovani, nonché adempimento degli impegni che l’Amministrazione ha assunto e rappresentazione di unitarietà d’intenti con i benefattori, che - dopo i conti Visconti e Agostino Chiesa.- hanno voluto contribuire con un sostegno economico o di opere.

Art. 1 Servizi erogati

I servizi erogati dalla RSA “Centro Aperto A. Chiesa-Visconti” sono descritti e dettagliati alla Sezione 3 della Carta dei Servizi.

Art. 2 Tipologia degli ospiti

La RSA “Centro aperto A. Chiesa – Visconti” (d’ora in poi, per brevità, solo “RSA”) è destinata ad accogliere ospiti non autosufficienti senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione e censo, con priorità d’ingresso riservata ai “Rosaschesi” come di seguito definiti.

E’ qualificato “Rosaschese” chi, da documentazione presentata unitamente alla domanda di ingresso, risulta residente a Rosasco da almeno venti anni, anche non continuativi, oppure risulta registrato, alla nascita, all’anagrafe di Rosasco e vi ha risieduto per almeno quindici anni anche non continuativi. Il cambiamento di residenza successivo all’ingresso in RSA, dovuto alla applicazione delle disposizioni legislative e normative in materia di assistenza sanitaria ed alle necessità

contingenti a questa connesse, non ha effetti ai fini della qualificazione come “Rosaschese”.

Art. 3 Domanda di ammissione

Al fine di ottenere l’ammissione alla RSA il potenziale ospite deve effettuare richiesta compilando e sottoscrivendo la domanda di ammissione, disponibile presso il Comune di Rosasco (d’ora in poi, per brevità, solo “Comune”). La domanda di inserimento presso la RSA deve essere corredata della documentazione sanitaria prevista.

Art. 4 Accettazione delle domande

Il Comune, al momento della ricezione della domanda, la protocolla e la invia al Responsabile Sanitario della RSA per la valutazione dell’ammissibilità dell’accoglienza. Il medico della struttura può richiedere un ulteriore accertamento sulle condizioni del richiedente, attraverso convocazione per visita medica.

Art. 5 Liste d’attesa

All’accettazione della domanda il Comune predispone le graduatorie secondo l’ordine di ricezione al protocollo comunale e nel rispetto della normativa vigente.

I “Rosaschesi” vengono inseriti in una graduatoria apposita ordinata secondo il medesimo criterio.

L’ammissione avviene secondo l’ordine di anzianità di presentazione delle richieste della graduatoria dei Rosaschesi. Solo ultimata la predetta graduatoria vengono accolte le istanze delle persone non Rosaschesi.

In caso di rinuncia temporanea all’inserimento presso la RSA, la domanda resta in lista d’attesa e viene inserita in ultima posizione, nel rispetto del criterio di precedenza della residenza. Sia la rinuncia temporanea che quella definitiva devono essere segnalate per iscritto.

La richiesta di ammissione ha validità un anno: trascorso tale termine potrà essere rinnovata allegando la certificazione medica aggiornata. Nulla ricevendo, la domanda verrà automaticamente tolta dalla graduatoria di riferimento.

In riferimento ad entrambe le liste d’attesa, hanno priorità di accesso le richieste di ricongiungimento familiare tra coniugi ed eventualmente genitori/figli

Art. 6 Ingresso in struttura

Il richiedente ammesso alla R.S.A., deve sottoscrivere il Contratto di Ingresso e presentarsi in struttura alla data stabilita dal Direttore Sanitario e dal Coordinatore della struttura.

L’ammissione diventa effettiva dopo 90 giorni dalla data d’ingresso. Durante tale periodo l’ospite

ritenuto non idoneo alla vita in comunità può essere dimesso.

Art. 7 **Rappresentanza delle famiglie degli ospiti**

L'Ente incentiva forme di partecipazione ai sensi della legge vigente attraverso un gruppo di rappresentanza delle famiglie e degli ospiti, attraverso la costituzione di un Comitato, allo scopo di:

- a) realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione dei servizi
- b) fornire all'Amministrazione dell'ente suggerimenti e proposte
- c) collaborare con l'amministrazione, con gli ospiti e con il personale, al fine di migliorare i servizi offerti.

Art. 8 **Custodia valori**

Al fine di tutelare eventuali beni degli ospiti, qualora non fossero in grado di provvedervi, è istituito un servizio di custodia valori presso il Comune con relativo registro sul quale sono annotati i valori depositati e controfirmato dal depositante.

Art. 9 **Retta**

Le rette sono determinate dall'Amministrazione comunale in base alle esigenze di bilancio detratto il contributo versato dalla Regione Lombardia.

All'atto dell'ammissione l'ospite è tenuto al pagamento della retta giornaliera da corrispondersi mensilmente ed anticipatamente entro il decimo giorno del mese. All'atto del primo ingresso dovrà essere immediatamente pagato l'importo relativo alla frazione di mese in corso.

In caso di ospiti provenienti da altre regioni e in relazione ai quali non viene corrisposto dalla Regione Lombardia il contributo sanitario, l'ospite dovrà corrispondere l'intero ammontare della spesa sostenuta dal Comune.

Agli ospiti Rosaschesi viene applicata una retta agevolata, senza che ciò produca un aggravio di spesa per gli altri ricoverati nella struttura, in quanto tali riduzioni vengono finanziate dalle entrate derivanti dalla rendita del patrimonio dell'eredità di Agostino Chiesa.

Le rette per i Rosaschesi sono determinate con separato provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 10 **Ingresso posticipato**

Nel caso in cui un richiedente, ammesso alla RSA, intenda posticipare il suo ingresso rispetto alla data indicata dal Direttore Sanitario, è tenuto a sottoscrivere un impegno alla prenotazione per richiedere il mantenimento del posto stesso. In tal caso l'interessato è tenuto al versamento anticipato della retta in vigore, per ogni giorno successivo a quello fissato per l'ingresso e fino alla data dell'ingresso effettivo, con esclusione della spesa per la giornata alimentare.

Qualora l'impossibilità di accesso si protragga oltre al 14° giorno, la retta anticipata dovrà essere maggiorata della quota pari al contributo sanitario previsto per la classe SOSIA di riferimento.

Art. 11 **Assenze**

Le assenze sono così regolate:

- a) in caso di dimissioni volontarie l'ospite deve darne comunicazione per iscritto all'Ente, con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data prevista di uscita dalla struttura. Qualora non venga rispettato il termine di preavviso l'Ente addebiterà all'ospite la retta relativa ai giorni di mancato preavviso.
- b) in caso di decesso la retta sarà comunque dovuta per l'intero importo mensile; verrà rimborsata all'ospite la quota alimentare di tutti i giorni non goduti del mese dal giorno dell'avvenuto decesso.

Art. 12 **Dimissioni volontarie**

L'ospite che intenda essere dimesso deve compilare la Domanda di Dimissione, disponibile presso il Comune, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Le modalità e i tempi di dimissione sono subordinati al parere del medico della RSA e concordati con il coordinatore.

In caso di dimissioni senza il previsto l'ospite o il suo garante è tenuto al pagamento dell'intera quota quindicinale.

Art. 13 **Allontanamento dell'ospite**

L'ente può allontanare l'ospite con provvedimento motivato qualora questi:

- a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- b) commetta gravi infrazioni del regolamento;
- c) sia moroso nel pagamento della retta.

Le infrazioni al regolamento vengono sanzionate con:

- a) richiamo scritto
- b) ammonimento scritto
- c) dimissioni.

Le predette sanzioni sono irrogate da apposita commissione disciplinare nominata dalla Giunta Comunale.

Art. 14

Decesso dell'ospite

In caso di decesso dell'Ospite, il personale dell'istituto provvederà a dare immediato avviso ai parenti che dovrà dare corso a tutte le opportune incombenze per una decorosa sistemazione della salma e relativa sepoltura, incaricando apposita ditta. La stessa dovrà provvedere entro cinque ore dalla chiamata, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie per la salma ed i locali ove la stessa è collocata.

Qualora la ditta interpellata non provveda nei termini sopra esposti, o non adotti tutti gli accorgimenti per garantire il rispetto delle anzidette condizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà, sentiti i parenti ed il medico di sanità pubblica, di incaricare altra ditta disponibile con oneri a totale carico dei parenti.

Il responsabile della struttura consegnerà gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto.

Art. 15

Commissione di vigilanza sulla struttura

Costituita da 2 rappresentanti del Comune unitamente ad un rappresentante della ditta appaltatrice del servizio assistenziale dei degenti.

A tale commissione spetta il compito di interagire tra Ente comunale, ditta appaltatrice del servizio, direzione sanitaria e direzione amministrativa su aspetti relativi a situazioni sia ordinarie che straordinarie raccogliendo eventuali lamentele degli ospiti, pareri e proposte del Comitato dei famigliari dei degenti, informative su eventuali sostituzioni o riparazioni di strumenti e apparecchiature, presenziare a riunioni in casi di necessità. Successivamente la stessa commissione fornirà puntuale informazione scritta e dettagliata al Comune.

Monitorare i periodici interventi inerenti alla sicurezza della struttura (es. messa a terra) e manutenzione degli impianti della struttura con relativo resoconto all'Ente comunale.

NORME INTERNE

Art. 1

L'ospite all'atto dell'ingresso deve essere munito di un corredo personale da concordare con il coordinatore del servizio.

Art. 2

All'ospite può essere assegnata una camera a due o tre letti, secondo la disponibilità della struttura.

Art. 3

L'ospite è tenuto a mantenere in buono stato la camera che gli è stata assegnata e consentire l'ingresso al personale per provvedere alla pulizia, controlli e riparazioni.

Art. 4

Il vitto è reso noto a tutti gli ospiti con sufficiente anticipo, mediante esposizione settimanale. Sono ammesse variazioni se comunicate per il pranzo entro le ore 9.30, per la cena entro le ore 15.30. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico e dovranno essere rispettate.

Art. 5

L'assegnazione dei posti in sala da pranzo è riservata al personale. Gli ospiti potranno accedere alla sala pranzo con puntualità e all'ora stabilita.

Art. 6

Gli orari di apertura e di chiusura dell'accesso alla casa di riposo sono così fissati: apertura ore 8.00, chiusura ore 20.00.

Art. 7

L'orario delle visite degli ospiti è fissato con provvedimento della Giunta Comunale sentito il Direttore Sanitario

Art. 8

L'ospite deve osservare il silenzio: nei locali comuni dalle ore 22.30 alle ore 8.00; in stanza e nella zona notte dalle ore 13.30 alle ore 15.00 e dalle ore 21.30, sino alle ore 7.00.

Art. 9

Il servizio sanitario curativo, preventivo e riabilitativo è regolato dalle norme nazionali e regionali in materia.

Art. 10

Agli ospiti alloggiati in camere singole è concesso l'uso di apparecchi radio televisivi privati. A quelli alloggiati in camere a due letti l'autorizzazione può essere concessa soltanto se il compagno di camera è d'accordo; nell'uso dei suddetti apparecchi, gli ospiti devono osservare le regole di cortesia evitando che il volume del suono arrechi disturbo agli altri; il canone per l'uso di tali apparecchi è a totale carico dell'Ospite.

Art. 11

L'ospite:

- a) deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto;
- b) nel caso debba segnalare inadempienze nel servizio o richieste straordinarie, può rivolgersi al coordinatore;
- c) non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni al personale stesso per ottenere un trattamento di favore.

Art. 12

All'ospite è fatto divieto di:

- a) fumare in sala da pranzo, in sala TV, in camera da letto e in ogni altro luogo che arrechi disturbo agli altri;
- b) abusare di bevande alcoliche;
- c) giocare d'azzardo;
- d) conservare nella camera alimentari deperibili;
- e) tenere nella camera mobili non autorizzati dalla direzione;
- f) tenere nella camera animali e oggetti che possano arrecare inconvenienti per la pulizia e l'igiene;
- g) usare nella camera stufe, fornelli a gas e altri apparecchi che possono determinare situazioni di pericolo. I fornelli elettrici degli ospiti devono essere autorizzati dalla direzione ed allacciati ad apposite prese di corrente di sicurezza installate in ogni piano;
- h) l'ospite deve curare la buona conservazione del materiale e dei locali concessi in uso personale e comune
- i) asportare dalla sala da pranzo bottigliette di acqua, vino, latte e qualsiasi altro cibo e bevanda.

Art. 13

L'ospite che volontariamente arreca danno alle strutture e all'arredamento della casa, dovrà effettuare il rimborso.

Art. 14

L'assistenza religiosa all'interno della struttura viene curata dal parroco del paese.

Art. 15

L'Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti e alle loro cose.